



Proposta n. 464 / 2022

PUNTO 35 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 08/04/2022

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 366 / DGR del 08/04/2022

OGGETTO:

L.R. 2 maggio 2003, n.13 - Bando pubblico per la concessione di contributi alla realizzazione di boschi nella pianura veneta. DGR n. 132/CR del 15/12/2021.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	Presente

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANPAOLO E. BOTTACIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: L.R. 2 maggio 2003, n.13 – Bando pubblico per la concessione di contributi alla realizzazione di boschi nella pianura veneta. DGR n. 132/CR del 15/12/2021.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva il bando per l'erogazione di contributi per la realizzazione di boschi nella pianura veneta, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n.13/2003, come modificata dalla L.R. n.17/2021.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Legge regionale 2 maggio 2003, n. 13: “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”, così come da ultimo modificata dalla L.R. n. 17 del 25 giugno 2021, al fine di promuovere e sostenere l'incremento delle superfici boscate, prevede l'erogazione di contributi finanziari all'impianto di boschi di pianura, alla realizzazione e ampliamento di boschi periurbani e alla realizzazione di parchi urbani.

In particolare è prevista l'erogazione per tali finalità di contributi a favore di amministrazioni pubbliche, come definite all'articolo 1 del D. Lgs. n. 165/2001, di consorzi di bonifica e di associazioni e fondazioni, riconosciute e non riconosciute, non aventi carattere di impresa.

In ragione della natura e finalità degli interventi, della dimensione economica degli stessi e della tipologia di soggetti beneficiari si ritiene che i contributi erogati previsti non rientrino nel campo di applicazione delle regole europee sugli aiuti di stato. Si tratta, infatti, di aiuti che non incidono sugli scambi e sulla concorrenza trattandosi del finanziamento di interventi che hanno finalità di pubblico interesse o comunque di interventi con finalità paesaggistico-ambientali su superfici sulle quali non sono poste restrizioni all'accesso. Analogamente gli interventi hanno un bacino di utenza di interesse locale, ovvero non sono idonei ad attrarre clienti od investimenti e quindi ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

Per l'attuazione di tali interventi, con DGR n. 1242 del 01/09/2020, è stata stanziata la somma di 450.000,00 euro sul capitolo n. 100270 denominato “Interventi regionali per la realizzazione di boschi nella pianura veneta (art. 3, c.1, lett. a, b, c-ter, L. R. n.13/2003)” del bilancio di previsione 2020-2022 e la somma di 50.000,00 euro sul capitolo n. 104124 denominato “Contributo di gestione a Veneto Agricoltura per la realizzazione di boschi nella pianura veneta” come contributo da assegnare all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura per le attività affidate dalla legge medesima (art. 6, c.1, lett. c, L.R. n. 13/2003).

Con la medesima deliberazione è stato approvato il Bando per l'erogazione dei contributi, definendo i requisiti per accedere al contributo, i criteri per la istruttoria delle domande, e le priorità per la concessione del finanziamento.

In adempimento alla DGR 1242/2020, con Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste n. 56 del 02/10/2020, è stato quindi impegnato l'importo di € 500.000,00 per il trasferimento di risorse all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (Veneto Agricoltura) per la concessione dei contributi in argomento.

Con nota n. 9782 del 29/04/2021, l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità alla Direzione AdG FEASR e Foreste, evidenziando che delle 8 domande pervenute, per complessivi 235.849,05 € di contributo, 4 sono state ritenute ammissibili, per 146.001,29 € di contributo, e 4 non ammissibili per la mancanza dei requisiti previsti dal bando.

Con successivo Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste n. 23 del 21 maggio 2021 è stato espresso parere positivo all'approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle domande da parte dell'Agenzia, secondo le modalità e i termini previsti al paragrafo 6.4 dell'Allegato A della DGR n. 1242/2020.



Con nota inviata in data 17 settembre 2021, l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario ha infine confermato l'avvenuta concessione di finanziamenti a valere sul bando di cui alla DGR n. 1242/2020 per l'importo complessivo di euro 146.001,29.

La L.R. 25 giugno 2021, n. 17, recante Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione, ha portato modifiche agli articoli 3, 4, 5 e 6 della L.R. n. 13/2003, con particolare riferimento alla riduzione della superficie minima accorpata prevista per i boschi di pianura e periurbani, nonché alla procedura di istruttoria e di finanziabilità, per la quale la Giunta si avvale in toto dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.

A seguito, dunque, delle economie registrate nel primo Bando per l'erogazione dei contributi, ammontanti complessivamente a 303.998,71 € e delle modifiche apportate alla L.R. n. 13/2003 con L.R. n. 17/2021, si ravvisa l'opportunità di avviare un ulteriore Bando per l'erogazione di contributi, riportato nell'**Allegato A** al presente provvedimento. Gli interventi ammessi a finanziamento nel presente bando sono quelli relativi alle sole lettere a) e b) dell'articolo 3 della L.R. n. 13/2003, in quanto sono quelli che hanno suscitato maggior interesse da parte dei beneficiari e per i quali sono state apportate le modifiche normative sopra descritte.

In data 21 gennaio 2022 il presente provvedimento, adottato con la citata DGR n. 132/CR del 15 dicembre 2021, ha acquisito parere favorevole a maggioranza da parte della seconda Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 13/2003.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'art. 2, comma 2, della l.r. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la Legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 e s.m.i. "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta";

VISTA la Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 e s.m.i. "Istituzione dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Legge regionale 25 giugno 2021, n. 17, "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione";

VISTA la propria deliberazione/CR n. 132 del 15/12/2021;

VISTO il parere della seconda Commissione Consiliare rilasciato in data 21 gennaio 2022;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, in ragione della natura e finalità degli interventi, della dimensione economica degli stessi e della tipologia di soggetti beneficiari, i contributi erogati in base al presente bando non rientrano nel campo di applicazione delle regole europee sugli aiuti di stato;



3. di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande di contributo ai sensi della Legge regionale 2 maggio 2003, n. 13: "Norme per la realizzazione dei boschi nella pianura veneta" secondo il bando riportato nell'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per un importo di 303.998,71€ e stabilendo quale termine per la presentazione delle domande 90 giorni dalla pubblicazione sul BUR;
4. di dare atto che le risorse per la concessione dei contributi di cui al presente provvedimento sono già nella disponibilità dell'Agenzia Veneta per l'innovazione in quanto impegnate e liquidate con Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste n. 56 del 02/10/2020;
5. di incaricare la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico dell'esecuzione del presente provvedimento e dell'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





REGIONE DEL VENETO

BANDO PUBBLICO	
Tipologia di Intervento	Contributi alla realizzazione di boschi nella pianura veneta (L.R. 2 maggio 2003, n. 13)
Importo messo a bando:	303.998,71 €
Scadenza dei termini:	90 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR
Struttura responsabile	Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – Unità Organizzativa Foreste e Selvicoltura



0444aae9



1. DESCRIZIONE GENERALE

1.1 Descrizione dell'intervento

Il presente bando è attivato in applicazione della L.R. 2 maggio 2003, n. 13: "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta", così come modificata dalla L. R. n. 17 del 25 giugno 2021: "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione", al fine di promuovere l'impianto di boschi di pianura e la realizzazione o l'ampliamento di boschi periurbani.

1.2 Obiettivi

Promuovere la realizzazione di impianti arboreo-arbustivi per la riqualificazione ambientale del territorio di pianura.

Gli impianti ammessi al finanziamento assolvono alle funzioni di assorbimento degli inquinanti, nelle diverse tipologie (dell'aria, dell'acqua, del suolo), di sicurezza idraulica, di protezione della biodiversità, contribuendo alla diffusione di specie arbustive ed arboree autoctone nonché al miglioramento e diversificazione del paesaggio.

1.3 Ambito territoriale

Comuni di pianura del Veneto secondo la classificazione ISTAT.

2. CATEGORIA DI BENEFICIARI

2.1 Soggetti richiedenti

Sono destinatari dell'intervento i seguenti soggetti:

- a) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- b) i consorzi di bonifica;
- c) le fondazioni ed associazioni riconosciute e non riconosciute, non aventi carattere di impresa.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

- a) Avere la proprietà o possedere altro titolo idoneo di conduzione delle superfici oggetto di intervento.
- b) Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale o concessione il richiedente è tenuto a presentare l'atto di notorietà, in cui dichiara di aver fornito adeguate informazioni agli altri soggetti aventi titolo in merito agli obblighi derivanti dalla realizzazione dell'intervento e di aver ottenuto l'assenso alla presentazione della domanda, all'esecuzione dei lavori e a ricevere il contributo a nome e per conto degli stessi.
- c) All'atto di presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve aver costituito il fascicolo aziendale presso AVEPA (DGR n. 3758/2004) o aver provveduto al suo aggiornamento, ove necessario.
- d) All'atto della presentazione della domanda, il richiedente deve aver individuato un tecnico abilitato e iscritto all'albo per l'esercizio della specifica competenza professionale, interno o esterno all'organizzazione, per la redazione del progetto di imboscamento.
- e) Il richiedente non deve trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della L.R. 11 maggio 2018, n. 16.
- f) I requisiti per l'ammissibilità delle domande devono essere in possesso del richiedente alla data di presentazione della domanda di contributo.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI



0444aae9



3.1 Descrizione degli interventi

Sono previsti i seguenti interventi:

- a) impianto di boschi di pianura, costituiti da un'area di almeno due ettari accorpati, con larghezza minima di trenta metri e copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno l'ottanta per cento della superficie e che presenti una pendenza media non superiore al tre per cento ed una collocazione a quota non superiore a cento metri rispetto al livello del mare; (articolo 4, comma 1, lettera a) della L.R. n. 13/2003)
- b) realizzazione o ampliamento di boschi periurbani, costituiti da un'area di almeno 1 ettaro accorpati, ubicata in zone adiacenti al centro abitato (articolo 4, comma 1, lettera b) della L.R. n. 13/2003).

Agli impianti di cui sopra non si applicano le disposizioni di cui alla Legge Forestale Regionale (L.R. n. 52/1978), secondo quanto espresso all'articolo 6, comma 2 della L.R. n. 13/2003.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

- a) Per ogni richiedente è ammessa la presentazione di un'unica domanda riferita ad un solo intervento tra quelli descritti al paragrafo 3.1;
- b) Utilizzo esclusivo di specie arboree ed arbustive autoctone, secondo quanto indicato nelle Linee guida di cui al successivo punto c), conformi all'applicazione del D. Lgs. n. 386/2003 e DGR n. 3256/2004, del Reg. (UE) n. 2031/2016 e del D.lgs. n. 19/2021;
- c) Presentazione di un progetto definitivo redatto secondo le modalità ed indicazioni riportate nelle Linee Guida per la redazione dei progetti elaborate dall'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, secondo quanto disposto all'art. 5 della L.R. n.13/2003, adottate con DGR n. 1242/2020 e reperibili alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/gestione-forestale>
- d) La superficie massima ammissibile è di 15 ettari per domanda;
- e) La realizzazione di boschi periurbani è limitata alle aree contigue a quelle a destinazione diversa da quella agricola secondo il P.A.T. comunale vigente;
- f) Possono concorrere al raggiungimento della superficie minima nella progettazione dei boschi, fino al limite massimo del 20 % dell'area di progetto:
 - viabilità, in quanto finalizzata alla gestione del bosco e alle attività ricreative;
 - strutture edificate, da destinare a funzioni didattiche, ricreative e di servizio;
 - spazi aperti a fondo naturale, compresi specchi d'acqua;
 - aree per il posizionamento e la fruizione di pannelli didattico-informativi e tecnico-scientifici;

Eventuali inclusi agricoli, che tali restino nel progetto, non concorrono a determinare né la superficie che concorre al contributo, né quella di progetto.

3.3 Impegni a carico del beneficiario

Il beneficiario si impegna a realizzare il progetto finanziato e a realizzare nell'area boscata di nuovo impianto le cure colturali necessarie alla sua affermazione ed al conseguimento delle finalità previste dall'intervento.

Sulle superfici oggetto d'intervento, una volta affermata la componente arborea ed arbustiva, non devono essere poste limitazioni all'accesso del pubblico.

Il beneficiario deve conservare il cartellino del produttore del materiale vivaistico, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D. Lgs. n. 386/2003.

Nel caso in cui, successivamente al provvedimento di concessione e prima dell'erogazione del saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, quest'ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso delle condizioni oggettive e soggettive che hanno consentito la concessione del contributo e che si impegni a subentrare nelle obbligazioni attive e passive con particolare riferimento alle dichiarazioni, impegni e obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. Qualora il subentro avvenga dopo l'erogazione del saldo ed entro il periodo di impegno, il subentrante è obbligato a subentrare nelle obbligazioni attive e passive con particolare riferimento alle dichiarazioni,



0444aae9



impegni e obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda, comunicandolo all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.

L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e, nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, approva il subentro del beneficiario, comunicando l'esito al nuovo beneficiario.

Qualora, invece, l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al beneficiario l'avvio della procedura di revoca del contributo.

3.4 Vincoli e durata degli impegni

A partire dalla data di pagamento del saldo del contributo, l'intervento realizzato va mantenuto per almeno 30 anni, pena la decadenza del contributo concesso, fatti salvi casi di forza maggiore.

Il diritto alla conduzione delle superfici di investimento deve essere mantenuto dalla data di presentazione della domanda di aiuto fino al termine del periodo di mantenimento dell'investimento realizzato, fatti salvi i casi di subentro come definiti al punto 3.3.

3.5 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le pertinenti spese elencate nel Prezzario regionale agroforestale vigente, come riportate nelle "Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti".

Sono ritenute ammissibili le spese (comprensive di IVA, qualora non recuperabile) effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda e documentate con fatture e documenti di pagamento.

Ai fini della rendicontazione della spesa, il beneficiario deve assicurare l'apposizione sui documenti fiscali della dicitura "Intervento realizzato con i fondi della L.R. n. 13/2003", citando il CUP del progetto e gli estremi del provvedimento di concessione del contributo.

3.6 Spese generali

Le spese generali sono considerate ammissibili nella misura massima del 5% della spesa ammessa per l'intervento, qualora consistano in spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori, allo stato d'avanzamento, all'assistenza lavori, alla contabilità, allo stato finale, ad attività di consulenza e supporto.

3.7 Spese non ammissibili

Tipologie di spese non ammissibili:

- a. Le spese inerenti gli elementi elencati al punto f) del paragrafo 3.2;
- b. Voci di spesa non comprese nel Prezzario Regionale Agroforestale;
- c. Non sono ammessi finanziamenti per interventi su superfici già oggetto di contributi pubblici per le medesime finalità.

3.8 Termini e scadenza per la realizzazione dell'intervento

I termini per la realizzazione degli interventi, che coincidono con i termini della richiesta di saldo, sono di 24 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo da parte dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1. Risorse finanziarie a bando

L'importo messo a bando è pari a 303.998,71 €.



0444aae9



4.2. Aliquota del contributo

Per tutti gli interventi previsti viene erogato un contributo pari al 70% dell'importo della spesa ritenuta ammissibile.

4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

La spesa è determinata sulla base del Prezzario Regionale Agroforestale vigente, come riportato nelle "Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti".

Per gli interventi previsti, la spesa massima ammissibile è pari a 10.500,00 €/ha più IVA.

5. CRITERI DI SELEZIONE

Ai fini del presente bando si applicano i criteri di priorità ed i relativi punteggi di seguito descritti. I punteggi vanno dichiarati al momento della presentazione della domanda, compilando il relativo paragrafo e non possono subire modifiche in aumento rispetto al dichiarato.

- Estensione dell'area di progetto:

area interessata da boschi periurbani (ha)	area interessata da boschi di pianura (ha)	punteggio
da $\geq 1,0$ a $< 2,0$	da $\geq 2,0$ a $< 5,0$	1
da $\geq 2,0$ a $< 5,0$	da $\geq 5,0$ a $< 8,0$	2
da $\geq 5,0$ a $< 10,0$	da $\geq 8,0$ a $< 10,0$	3
$\geq 10,0$	$\geq 10,0$	4

- Presenza di siepi esistenti. La qualità ecologica del territorio circostante l'area da rimboschire, ovvero la sua attitudine ad alimentare e a sostenere la biodiversità attraverso sistemi arboreo-arbustivi lineari, intesi quali elementi di connessione in una efficace rete ecologica. Indicatore di questa qualità del territorio è il rapporto tra la lunghezza (L) delle siepi che sono a contatto con la superficie interessata al progetto e il perimetro (P) di questa, secondo la relazione:

$$\text{connettività} = L / P$$

connettività (m/m)	punteggio
da $\geq 0,0$ a $< 1,0$	1
da $\geq 1,0$ a $< 3,0$	2
$\geq 3,0$	3

- Presenza di boschi, anche se di modesta estensione, preesistenti al progetto. La presenza di questi elementi sistemici indice un effetto sinergico sia ai fini della diffusione della biodiversità, sia nell'abbattimento degli inquinanti. La loro densità (boscosità relativa), espressa come area forestale cumulata (entro la distanza di 3000 metri dai confini della superficie in progetto) rapportata all'area di questo, viene presa ad indicatore di efficacia qualitativa dell'intervento ai fini della biodiversità e della qualità ambientale (mitigazione dell'inquinamento). La struttura dell'indicatore è:

$$\text{boscosità relativa} = \text{area cumulata di boschi esistenti nel contorno} / \text{area di progetto}$$

boscosità relativa (ha/ha)	punteggio
da $\geq 0,0$ a $< 0,5$	1



0444aae9



da ≥ 0.5 a < 2.0	2
≥ 2.0	3

- **Potenziale di tutela delle acque.** Per stimare l'efficacia potenziale dell'intervento quale presidio della qualità delle acque fluenti e di quelle che sgrondano dal territorio agricolo circostante (effetto tampone), e per procedere ad una sommaria valutazione della capacità di difesa spondale legata ad un bosco ben gestito nel contesto della idrografia minore della pianura veneta, viene individuato un indicatore, di idroefficacia, che rapporta all'area dell'impianto la lunghezza dell'asse dei corsi d'acqua a contatto. Questo indicatore risulta peraltro efficace a quantificare il ruolo dei boschi nella tutela di una importante parte della biodiversità, quella cioè legata ai sistemi acquatici e alle loro rive. La struttura dell'indice è:

idroefficacia = lunghezza dei corsi d'acqua a contatto (m x 100) / area interessata dal progetto (mq)
Saranno valutati con un punto aggiuntivo i boschi realizzati su terreni depressi rispetto al piano di campagna. Analogo ulteriore punteggio sarà attribuito all'impianto di boschi prevalentemente realizzati in aree ricadenti nei Comuni del bacino scolante della Laguna.

idroefficacia (m x 100/mq)	punteggio	Maggiorazione punteggio per terreni depressi e Bacino scolante LdV
da ≥ 0.0 a < 0.5	1	+ 1
da ≥ 0.5 a < 1.0	2	+ 1
≥ 1.0	3	+ 1

- **Prossimità a siti di tutela ambientale.** Viene attribuito un valore superiore, di misura costante, ovvero svincolato dall'area di progetto, alle proposte di impianto che si collocano in prossimità (entro 3000 m) dei siti di interesse naturalistico (aree SIC, ZPS, ZSC, aree parco, riserve o biotopi riconosciuti a livello regionale):

Prossimità ad aree di tutela naturalistica e ambientale - conservazione di habitat	punteggio
no	0
si	2

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, viene accordata preferenza alla domanda che presenta una superficie di intervento di maggiori dimensioni.

6. DOMANDA DI CONTRIBUTO

6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di contributo

La domanda va redatta secondo il modulo disponibile all'indirizzo:

<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/gestione-forestale>

La domanda di contributo e i relativi allegati devono essere prodotti in formato pdf e firmati digitalmente dal richiedente.

La presentazione della domanda e degli allegati va effettuata tramite posta elettronica certificata, di dimensione massima pari a 30 MB, da inviare alla casella PEC dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario avisip@pecveneto.it entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Qualora la data del termine per la presentazione



0444aae9



delle domande dovesse coincidere con una giornata non lavorativa, la scadenza è da intendersi spostata al primo giorno lavorativo successivo.

Le domande che pervengono oltre tale termine non sono ricevibili.

Al momento della presentazione la domanda deve essere corredata della documentazione considerata essenziale di cui al successivo paragrafo 6.2, pena la non ammissibilità della domanda o il mancato riconoscimento del relativo punteggio, se la documentazione carente è riferita alla dimostrazione del criterio di priorità.

E' consentita la sostituzione integrale o l'integrazione di una domanda già inviata via PEC con altra domanda da presentarsi in ogni caso entro i medesimi termini di scadenza previsti dal bando e con le medesime modalità, indicando chiaramente nella trasmissione che si tratta di domanda o documentazione sostitutiva o integrativa della precedente.

Dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande è possibile, da parte del richiedente, presentare istanza all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, volta al riconoscimento di eventuali errori palesi. Sono considerati palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente da parte del soggetto istruttore durante un controllo amministrativo della documentazione originariamente presentata in domanda.

Non sono considerati errori palesi:

- CUA-Codice Fiscale del richiedente: errata o mancata indicazione;
- partita IVA (se posseduta): errata o mancata indicazione;
- firma del richiedente: mancata apposizione di sottoscrizione valida sul modulo della domanda;
- punteggi richiesti per l'operazione: errata o mancata indicazione; mancanza della documentazione a comprova.

6.2. Documentazione da allegare alla domanda di contributo

Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a) Atto di assenso a presentare domanda e ricevere contributo, firmato dai soggetti titolari del diritto reale, in caso di superfici condotte in comproprietà, comunione legale, affitto, concessione. L'atto di assenso deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità dei soggetti firmatari.
- b) Solo per le personalità giuridiche private, dichiarazione prevista ai sensi della L.R. 16/2018, reperibile all'indirizzo <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/gestione-forestale>.
- c) Progetto esecutivo, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto d), redatto secondo le Linee Guida per la redazione dei progetti, completo di relazione tecnica (comprovante anche i punteggi richiesti), analisi dei prezzi, computo metrico estimativo, programma operativo dei lavori, cartografie, riferimenti catastali e documentazione fotografica delle superfici oggetto di contributo. Gli elaborati di progetto devono essere sottoscritti dal tecnico abilitato.
- d) Il progetto definitivo deve essere corredata, ove necessario, di tutte le autorizzazioni pertinenti previste dalla normativa di riferimento (es: approvazione della procedura relativa alla VIA, alla VINCA, sicurezza idraulica, presa d'atto di movimento terra se area soggetta a vincolo idrogeologico, autorizzazione paesaggistica, assenso di eventuali altri enti coinvolti).

I documenti indicati dalla lettera a) alla lettera c) sono considerati documenti essenziali perciò la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della domanda.

La documentazione relativa alle autorizzazioni di cui al punto d), se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro e non oltre i 60 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa, pena la non ammissibilità della domanda.

In questo caso, allegata alla domanda di contributo deve essere presentata la richiesta di rilascio delle autorizzazioni, riportante la data di presentazione all'Autorità competente (data invio PEC), pena la non ammissibilità della domanda.

La mancata presentazione della documentazione comprovante i punteggi di priorità, implica la non attribuzione degli stessi.

6.3. Ricevibilità e avvio del procedimento



0444aae9



Ai fini della ricevibilità, ogni domanda presentata deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) presentazione nei termini previsti dal bando;
- b) sottoscrizione valida della domanda da parte del richiedente (legale rappresentante oppure soggetto avente potere di firma), ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000;
- c) presenza del codice fiscale del soggetto richiedente.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi individuati non sia rispettato e/o presente, la domanda viene considerata irricevibile e viene inviata al richiedente la "comunicazione di non ricevibilità", tramite posta elettronica certificata (PEC) entro 15 giorni solari dal termine per la presentazione delle domande.

Qualora la domanda rispetti i criteri di ricevibilità, la relativa comunicazione e il contestuale avvio del procedimento, sono effettuati, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/90, tramite posta elettronica certificata (PEC) da dall'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, entro 15 giorni solari dal termine per la presentazione delle domande.

6.4. Ammissibilità e finanziabilità delle domande

La fase istruttoria per l'ammissibilità delle domande si conclude entro 90 giorni solari a partire dalla comunicazione di ricevibilità e di avvio del procedimento.

In caso di necessità di integrazioni o chiarimenti l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario provvede all'invio di richiesta formale di integrazione sulla base dell'art. 2, comma 7, della Legge 241/90, prevedendo un tempo di risposta non superiore ai 15 giorni solari decorrenti dalla data di trasmissione via PEC della richiesta di integrazione.

La fase di istruttoria di ammissibilità può concludersi con motivato esito negativo in caso di mancanza dei requisiti di ammissibilità del bando o insussistenza della documentazione e allegati essenziali. In questo caso, e nel caso di riduzione del punteggio o della spesa richiesta, è inviata al richiedente la comunicazione di preavviso di non ammissibilità o ammissibilità parziale ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990.

Entro il termine di 10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di non ammissibilità, i richiedenti possono presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Avverso il decreto di ammissibilità e finanziabilità potrà essere opposto alternativamente:

- ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Nei 30 giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria di ammissibilità, l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario:

- assume l'atto di approvazione della graduatoria, specificando le domande ammissibili, non ammissibili e quelle finanziabili;
- provvede ad assicurarne le adeguate forme di pubblicità legale;
- provvede all'invio della comunicazione ai beneficiari esclusi e a quelli ammessi a finanziamento, indicando, per quest'ultimi, i successivi adempimenti e prescrizioni a carico dei beneficiari, compreso il termine entro cui concludere l'intervento e presentare la domanda di rendicontazione finale e i necessari riferimenti per l'erogazione del contributo.

Qualora i contributi richiesti per le domande ammissibili risultassero superiori alle risorse del bando, il beneficiario dell'ultima domanda ammessa e parzialmente finanziata ha facoltà di accettare il finanziamento parziale o rinunciare allo stesso; in ogni caso, non sussiste alcun obbligo di successivo finanziamento del contributo parzialmente finanziato o rinunciato.

7. DOMANDA DI PAGAMENTO



0444aae9



7.1 Pagamento

Il contributo viene erogato in due soluzioni:

- Un anticipo (opzionale), su richiesta del beneficiario, pari al 40% del contributo concesso, all'atto di presentazione della dichiarazione di inizio lavori da parte del direttore dei lavori;
- A saldo, per la parte restante di contributo o per l'intero importo se non è stato richiesto l'anticipo, a seguito di collaudo positivo di fine lavori eseguito dall'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.

La domanda di anticipo, se richiesto, e di saldo vanno presentate compilando i relativi moduli di domanda, disponibili alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/gestione-forestale>.

Anche qualora non venga richiesto l'anticipo, è necessario comunque presentare la dichiarazione di inizio lavori.

7.2 Modalità di rendicontazione e collaudo

Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario deve trasmettere all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario la richiesta di saldo corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione di fine lavori;
- b) relazione tecnica illustrativa finale, redatta dal direttore dei lavori, che descriva fasi, modalità di esecuzione, conseguimento degli obiettivi previsti e motivazioni degli eventuali scostamenti dal progetto approvato; contabilità finale dei lavori eseguiti e prospetto di raffronto, che evidenzia le eventuali variazioni dell'intervento eseguito rispetto al progetto approvato;
- c) corografia su CTR e planimetria catastale, indicanti le superfici delle particelle interessate dall'intervento, sottoscritte dal direttore dei lavori: la corografia su base CTR dovrà essere prodotta anche in forma vettoriale;
- d) elenco a consuntivo delle particelle catastali, contenente le aree interessate dall'intervento, sottoscritto dal direttore dei lavori;
- e) copia delle fatture quietanzate e di altri giustificativi di spesa (es: cedolini paga degli operai), relativi alle spese ammesse ed effettivamente sostenute. Le fatture quietanzate e gli altri giustificativi di spesa dovranno essere conservati presso il beneficiario ed esibite al funzionario incaricato dell'accertamento finale.
- f) prospetto analitico-economico nel caso di prestazioni in economia con la forma dell'amministrazione diretta, sottoscritto dal direttore dei lavori.
- g) copia del cartellino del produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D. Lgs. n. 386/2003;

L'istruttoria di collaudo prevede, inoltre, l'effettuazione di almeno un controllo in loco da parte degli istruttori dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, verbalizzato ed effettuato in contraddittorio con il beneficiario.

L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, entro 90 giorni dal ricevimento della Richiesta di saldo corredata dalla documentazione finale, provvede a:

- verificare la conformità di quanto realizzato con quanto previsto dal progetto, nonché le condizioni di riuscita dell'impianto, mediante controllo in loco;
- redigere un verbale sullo stato finale del progetto realizzato, che contenga eventuali prescrizioni per la completa riuscita dell'intervento;
- disporre l'eventuale attivazione della procedura di revoca e restituzione di tutto o parte dell'acconto;
- disporre il pagamento del saldo.

La mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo entro i termini prescritti, in assenza di gravi e comprovati motivi che determinino una proroga secondo le modalità indicate al paragrafo 10.3, e che, comunque, dovranno essere comunicati all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario con congruo anticipo, comporta l'avvio delle procedure di eventuale revoca totale o parziale del contributo, secondo le modalità descritte ai punti successivi.



0444aae9



Nel caso in cui la rendicontazione richieda la rettifica dei soli errori ed irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento, l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario provvede a chiedere, mediante PEC al beneficiario, integrazioni.

Nella nota indicherà al beneficiario il termine improrogabile di 15 giorni solari dal ricevimento della PEC, entro e non oltre il quale potrà presentare la documentazione integrativa o le precisazioni richieste.

8. CONTROLLI

8.1. Controlli

L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario esegue controlli in loco volti a verificare:

- in itinere, su base campionaria, lo stato di avanzamento dei lavori;
- la corretta realizzazione del progetto finanziato, prima del pagamento del saldo del contributo;
- l'effettivo rispetto della permanenza e corretta gestione degli impianti dopo 5 anni dalla loro realizzazione.
- a campione, anche sulla base di rilevazioni satellitari o foto aeree se disponibili, la permanenza degli impianti nei successivi anni del periodo vincolativo.

Qualora a seguito del controllo venissero rilevate inadempienze ritenute sanabili, potranno essere impartite prescrizioni ai fini del buon esito dell'intervento; nel caso di inadempienze non sanabili o di mancata esecuzione delle prescrizioni nei tempi stabiliti, si procederà alla riduzione o revoca del contributo, secondo quanto descritto al successivo punto 8.2.

8.2. Riduzione e revoca del contributo

La procedura di riduzione/revoca del contributo comporta la contestazione scritta da parte dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario al beneficiario dell'assenza o del venire meno dei requisiti e/o delle condizioni previste per l'erogazione del contributo; tale comunicazione costituirà avvio del procedimento di revoca parziale o totale. L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario comunica all'interessato l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite entro 30 giorni solari a partire dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa.

Nei 10 giorni solari successivi al termine di pagamento, il beneficiario sarà tenuto a presentare all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.

Qualora il beneficiario non restituisca le somme dovute nei tempi stabiliti, l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario provvede all'iscrizione a ruolo delle somme da recuperare.

9 MONITORAGGIO

L'attività di monitoraggio è svolta dalla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – Unità Organizzativa Foreste e Selvicoltura. A tal fine l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario è tenuta a dare comunicazione, entro 30 gg dall'adozione dell'atto, dei contributi concessi e a trasmettere una relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

10. GESTIONE DEI CASI PARTICOLARI

10.1. Varianti

Nel corso della realizzazione del progetto potranno essere ammesse varianti non sostanziali, se coerenti con gli obiettivi della L.R. n. 13/2003, rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.

Si considerano non sostanziali le varianti che per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'iniziativa.



0444aae9



Il beneficiario presenta all’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario la richiesta di verifica della variante che intende apportare entro 18 mesi dalla data di concessione del contributo; l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario si esprime sulla possibilità o meno di effettuare tale variante.

10.2. Cause di forza maggiore

Sono considerate cause di forza maggiore:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) espropriazione della proprietà, qualora detta espropriazione non fosse stata prevedibile al momento dell’assunzione dell’impegno;
- d) calamità naturale, che colpisca in misura rilevante la superficie oggetto di intervento.

Ulteriori casi di forza maggiore dovranno essere costituiti da circostanze anormali, indipendenti dal beneficiario e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate. Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituirà un’eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e andrà pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo.

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore dovrà essere notificata dal beneficiario via PEC all’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario.

Nei casi di forza maggiore accertati dall’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario il beneficiario che a causa di ciò non completi l’intervento non sarà tenuto alla restituzione degli importi già percepiti fino alla concorrenza delle spese per gli interventi realizzati e non vi sarà applicazione di alcuna sanzione.

10.3. Proroghe

I termini di scadenza per l’esecuzione dei lavori possono essere motivatamente prorogati una sola volta, su richiesta del beneficiario, per un massimo di 6 mesi. La richiesta di proroga deve pervenire all’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario almeno 3 mesi prima della scadenza di realizzazione dell’impianto. L’Agenzia valuta le motivazioni documentate e dispone o nega la proroga.

L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario comunica al beneficiario il nuovo termine per la conclusione dell’iniziativa; nel caso in cui la proroga sia negata, nella comunicazione l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario motiva la decisione e indica le modalità per attivare eventuale ricorso.

10.4. Economie di spesa

Nel caso in cui l’intervento previsto sia stato interamente realizzato, l’obiettivo sia stato raggiunto e la spesa rendicontata sia inferiore a quella ammessa nel provvedimento di concessione, le conseguenti economie di spesa non saranno utilizzabili per finanziare lavori aggiuntivi rispetto al progetto originario e verranno rese disponibili per i futuri bandi a valere sulla L. n. 13/2003.

Nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore alla spesa ammessa nel provvedimento di concessione, il contributo erogato non potrà essere comunque superiore al contributo originariamente concesso.

11. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario, con sede in Viale dell’Università 14, 35020 LEGNARO PD, di seguito denominata “Agenzia”.

Il Responsabile del trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della Disposizione del Direttore dell’Agenzia n. del 25 maggio 2018, è il Dirigente del Settore di riferimento.

Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) è l’Avv. Giacinto Tommasini con sede in Contrà P.za del Castello 16 – 36100 Vicenza.



0444aae9



La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@venetoagricoltura.org

I dati saranno utilizzati per le finalità istituzionali dell'Agenzia e pertanto per il trattamento dei dati non è richiesto l'espresso consenso, essendo ritenuto dal Regolamento implicito alla volontà contrattuale espressa, come previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. 'b' del Regolamento.

Negli altri casi, resta tuttavia inteso che la Sua autonoma volontà di instaurare vincoli con l'Agenzia per una delle finalità, sia pur diverse da quelle istituzionali, viene ritenuta quale volontà di acconsentire al trattamento dei dati.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata o manuale, con modalità e strumenti adeguati agli scopi del trattamento, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, anche terze parti, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso dell'interessato, salvo le comunicazioni necessarie per le attività previste dall'Agenzia e per l'adempimento degli obblighi di legge.

Ai sensi degli artt. 44 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, al fine di conseguire le finalità per cui l'Agenzia opera potrà nei termini previsti, trasferire i dati personali sia in Stati membri dell'Unione Europea, sia in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea ove ne sorga la necessità.

Fatti salvi i termini di prescrizione generale ovvero posti da specifiche normative alla luce delle Finalità del trattamento sopra indicate, i dati personali saranno conservati esclusivamente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati dall'Agenzia.

Lei, in quanto interessato o interessata al trattamento, gode dei seguenti diritti, sanciti dal Regolamento:

- a. il diritto di chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e di ottenere l'accesso ai tali dati;
- b. il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che la riguardano e l'integrazione dei suoi dati ove incompleti;
- c. il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali. Tale diritto non sarà applicabile se il trattamento si riveli necessario per l'adempimento di un obbligo legale; per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d. il diritto ad ottenere la limitazione del trattamento;
- e. il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i suoi dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, nel caso il trattamento si basi sul suo consenso e avvenga con mezzi automatizzati;
- f. il diritto di opporsi al trattamento dei dati che la riguardano. Ciò a meno che l'Agenzia non dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti al trattamento che prevalgano sui suoi interessi, diritti, libertà o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- g. il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati che Lei abbia prestato, in qualsiasi momento, senza che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso da Lei concesso prima della revoca;
- h. il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo.

Lei potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti, a meno che la richiesta non sia infondata, eccessiva o in altro modo irragionevole, attraverso una mail indirizzata a: info@venetoagricoltura.org – dpo@venetoagricoltura.org

Qualora Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (<http://www.gpdp.it/>) quale l'autorità di controllo individuata ai sensi dell'art. 77 Regolamento (UE) 2016/679, che è tenuta a dare riscontro sull'esito dello stesso.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento (UE) 2016/679 Lei ha il diritto di proporre ricorso giurisdizionale avverso una decisione giuridicamente vincolante del Garante per la Protezione dei Dati Personali che la riguarda ovvero qualora il Garante per la Protezione dei Dati Personali non tratti un reclamo o non la informi entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo proposto.

Infine, in alternativa al reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e al ricorso all'autorità giurisdizionale citata al precedente capoverso, Lei ha altresì il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma dell'articolo 79 del Regolamento (UE) 2016/679 siano stati violati.



0444aae9



12. INFORMAZIONI, RIFERIMENTI E CONTATTI

Regione del Veneto, Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – Unità Organizzativa Foreste e Selvicoltura, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia

Tel. 041/2795774 – 4153 - 5478

E-mail: selvicoltura@regione.veneto.it

Modulistica reperibile all'indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/gestione-forestale>

Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, Agripolis, Viale delle Università 14 – 35020 Legnaro (PD)

Tel. 049/8293711

E-mail: info@venetoagricoltura.org

PEC: avis@pecveneto.it



0444aae9



